



FP CGIL Medici

DDL “collegato lavoro” nota su esuberi, part time, aspettativa, pari opportunità, pensione a 70 anni e L.104

Oltre alle forti critiche che la Cgil ha già espresso al DDL c.d. “collegato lavoro”, che hanno messo in luce perfino gli aspetti potenzialmente incostituzionali delle norme sull'arbitrato e sul processo del lavoro, vale la pena di richiamare alcune norme che incideranno direttamente sul lavoro pubblico, confermando e inasprendo la volontà persecutoria nei confronti dei pubblici dipendenti, ed in particolare sui medici, che ha caratterizzato tutta l'azione di Governo dal 2008 in poi.

Mobilità

Viene regolamentato l'istituto della mobilità, prevedendo che in caso di conferimento di funzioni statali ad altri enti, o di esternalizzazione, al personale dichiarato in esubero si applica l'articolo che regola il tema delle eccedenze di personale e la mobilità collettiva (art.33/165, che stabilisce un periodo massimo di tre anni, al termine dei quali, in assenza di riassorbimento all'interno di un'Amministrazione, scatta il licenziamento), sul quale è già intervenuto il dlgs 150/2009.

Sono in sostanza individuate due specifiche casistiche di applicazione della norma che regola la mobilità collettiva, estesa ai casi di conferimento di funzioni ad altra Amministrazione, o di esternalizzazione di attività.

Part time

La legge interviene illegittimamente sulla disciplina del Part-Time aumentando il potere discrezionale delle amministrazioni.

Illegittimamente perché rende retroattiva una modifica nella disciplina introdotta dal DL 112/2008, che aveva vigore solo per i futuri part-time.

Con questa previsione, invece, le Amministrazioni possono, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ridiscutere tutti i part-time già concessi, negando la trasformazione (anche se già avvenuta) nel caso di conflitto di interessi con un altro lavoro autonomo o subordinato, o se “per le mansioni svolte e per le posizioni organizzative ricoperte” possa esservi pregiudizio all’efficacia e alla funzionalità dell’amministrazione.

La doppia modifica: la retroattività e il generico “pregiudizio” può produrre una rimessa in discussione dei rapporti in essere con piena discrezionalità delle Amministrazioni che debbono essere chiamate a dimostrare la qualità del pregiudizio.

Aspettativa

Viene prevista una specifica aspettativa per 12 mesi per “avviare attività professionali ed imprenditoriali” con conseguente sospensione del regime di incompatibilità per lo stesso periodo.

Pari opportunità

Si istituisce in tutte le Pubbliche Amministrazioni il nuovo “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che unifica i precedenti Comitati per le pari opportunità e quelli “sul fenomeno del mobbing”, istituiti per via contrattuale, e che agisce sulla base delle funzioni stabilite da leggi, contratti e altre disposizioni.

Chiaramente non vi è stata alcuna consultazione, e in tal senso si tratta di un intervento di modifica di misure contrattuali. Anche in questo caso con l’istituzione di nuovi Comitati inizia una nuova stagione di nomine.

Pensionamento a 70 anni

Continuano a coesistere 2 misure “discrezionali” che danno poteri “straordinari” alle amministrazioni pubbliche ed alla politica.

Da un lato è prevista con questa legge, se approvata, la possibilità per i medici pubblici e i dirigenti del ruolo sanitario in servizio alla data dell'1.1.2010 di andare in pensione, su propria istanza, con 40 anni di contributi effettivi, ma senza oltrepassare i 70 anni di età.

Si introduce di fatto il pensionamento a 70 anni. E' un pugno allo stomaco per migliaia di precari che vedranno allontanarsi la stabilizzazione del rapporto di lavoro, specificando la norma che la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti, oltre che penalizzare la carriera professionale di migliaia di medici.

Dall'altro non risulta abrogata la norma della “rottamazione arbitraria” da parte delle aziende nei confronti dei medici con 40 anni di anzianità contributiva (compresi i riscatti). La possibilità della permanenza in servizio dai 65 anni ai 67 viene soppressa.

L. 104

Vengono modificate in peggio le norme per l'assistenza ai portatori di handicap (L. 104/92), stabilendo che, salvo per i figli in condizione di handicap grave, il diritto ai permessi è riconosciuto ad una sola persona.

Inoltre i permessi per l'assistenza sono fruibili solo per coniuge, parente o affini entro il secondo grado (ovvero il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni o siano, invalidi, deceduti o mancanti).

Si tratta di norma particolarmente odiosa e inutilmente vessatoria nei confronti di un'area di reale e forte sofferenza sociale.

Il Governo non perde occasione per esibire la propria vocazione centralistica e burocratica, costruita intorno all'assioma del pubblico dipendente infingardo. Senza rendersi conto che, insieme con la riduzione dei diritti del lavoro e degli spazi di civiltà e democrazia, sta accelerando il ritorno ad un'Amministrazione borbonica, formalista ed inefficiente: d'altra parte il decreto Brunetta a questo porta.

www.fpcgil.it/medici.htm